



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segretaria Nazionale -

Prot. n.71/T/2012 del 25 ottobre 2012

COMUNICATO

Emergenza penitenziaria e Spending review. Riduzione organico Dirigenti penitenziari. - INTERROGAZIONE PARLAMENTARE A RISPOSTA SCRITTA N.4/08486 PRESENTATA DAL SENATORE ACHILLE SERRA NELLA SEDUTA DEL SENATO N.818 DEL 23.10.2012 -

Anche il Senatore Achille SERRA ha condiviso la forte preoccupazione del Si.Di.Pe. (la maggiore organizzazione sindacale dei dirigenti penitenziari) per le gravissime conseguenze che l'applicazione all'Amministrazione Penitenziaria della riduzione delle dotazioni organiche stabilita dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, determinerebbe sul sistema penitenziario, rappresentando, pertanto, la necessità che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria sia escluso dalle richiamate riduzioni, anche in forza dell'attuazione dell'Ordine del giorno precitato.

Infatti nella seduta del Senato della Repubblica n.818 di martedì 23.10.2012 il **Senatore Achille SERRA** (Membro e del gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e, tra gli altri incarichi, **Membro della 2ª Commissione permanente-Giustizia e Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**) ha presentato l'**interrogazione parlamentare a risposta scritta n.4-08486**, rivolta: al Ministro della Giustizia; al Ministro per la Pubblica Amm.ne e la Semplificazione; al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'interrogazione è rivolta a sapere dal Governo, anche in relazione all'Ordine del giorno della Camera dei Deputati n. 9/5389/53, approvato nella seduta del 07.08.2012 e accettato dal Governo:

- **<< se il Governo non intenda far fronte alla grave carenza di direttori di istituto penitenziario e di ufficio di esecuzione penale esterna e garantire l'assolvimento dei compiti, delle funzioni e dei ruoli loro propri, atteso che essi sono i primi garanti dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo a loro demandato dall'ordinamento il compito di assicurare l'essenziale equilibrio tra le esigenze di sicurezza (penitenziaria e della collettività) e quelle del trattamento rieducativo delle persone detenute ed in esecuzione penale esterna;**
- **se il Governo - alla luce delle premesse illustrate, in particolare della incontrovertibile appartenenza al comparto sicurezza del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, anche alla stregua del trattamento giuridico ed economico applicato nonché dei compiti, ruoli e funzioni la cui natura è propria di quelli del menzionato comparto - non ritenga di applicare, come sarebbe ovvio e necessario, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006 l'esclusione dalla riduzione delle dotazioni organiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135>>.**

Dopo la presentazione delle analoghe interrogazioni a risposta scritta – la n.4-08483 presentata dal Sen. Salvo FLERES (Membro Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI) pure nella seduta del Senato della Repubblica n.818 di martedì 23.10.2012 e la n.4/18159 presentata nella seduta della Camera dei Deputati n.705 di mercoledì 17.10.2012 dall'On.le Daniele TOTO (FLI) - **questa nuova interrogazione del Sen. Achille SERRA è espressione evidente di una sempre crescente attenzione e sensibilità, senza distinzione di colore politico e di partito, verso il mondo penitenziario ed i dirigenti penitenziari, condizione essenziale perché il Governo sia spinto a concretizzare l'impegno discendente dall'Ordine del giorno n.9/5389/53 sopra citato, non potendosi non riconoscere alla dirigenza penitenziaria il merito di gestire un'emergenza penitenziaria senza precedenti.**

PRESIDENTE
Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Nicola PETRUZZELLI

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria

Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

e-mail ordinaria: sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - e-mail certificata: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583

[Mostra rif. normativi](#)

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08486

Atto n. 4-08486

Pubblicato il 23 ottobre 2012, nella seduta n. 818

SERRA - Ai Ministri della giustizia, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il Governo con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente, 13 gennaio 2010, 11 gennaio 2011 e 23 dicembre 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza delle carceri a causa, in particolare, del sovraffollamento degli istituti penitenziari disponibili sul territorio nazionale;

la gravissima situazione di emergenza penitenziaria, dichiarata dal Governo, ha come fattori: il dramma del sovraffollamento delle carceri, contenenti oltre 67.000 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 45.000 posti; l'assoluta insufficienza delle risorse finanziarie e umane, in tutti i ruoli dell'amministrazione penitenziaria (funzionari giuridico-pedagogici - cosiddetti educatori - funzionari di servizio sociale, contabili, amministrativi, di polizia penitenziaria); l'aumento dei casi di aggressione al personale penitenziario; l'aumento dei fenomeni auto ed etero lesivi da parte delle persone detenute; la crescita esponenziale di suicidi tanto di detenuti che di personale penitenziario: questo è il quadro drammatico di un'emergenza penitenziaria mai vista prima e per la cui quotidiana gestione, perché siano contenuti i danni, sono chiamati ad operare i dirigenti penitenziari;

la situazione di grave emergenza penitenziaria ha trovato sino ad oggi contenimento e ha cessato di determinare gravi conseguenze grazie ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006, atteso che i direttori delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna sono i primi garanti dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo ad essi demandato dall'ordinamento il compito di assicurare l'essenziale equilibrio tra le esigenze di sicurezza e quelle del trattamento rieducativo delle persone condannate;

il provvedimento di *spending review* (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"), all'articolo 2, comma 1, ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni in misura, rispettivamente: *a)* non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti, con riguardo agli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, e alle relative piante organiche, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione; *b)* non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale;

il comma 7 del medesimo art. 2 ha disposto, tuttavia, che "sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza", facendo, dunque, salve le dotazioni organiche di detto comparto;

l'esecuzione delle pene, in carcere ma anche con le modalità dell'esecuzione penale esterna attraverso le misure alternative alla detenzione, non è altra cosa rispetto al "sistema sicurezza", poiché la sicurezza penitenziaria produce sicurezza tanto dentro quanto fuori dal carcere (pure attraverso la gestione delle misure alternative) e la rieducazione del condannato è sicurezza per i cittadini poiché la restituzione alla società di uomini migliori e capaci di reinserirsi dopo l'espiatione della pena (detentiva o alternativa alla detenzione) consente una effettiva riduzione della recidiva;

al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, istituita con legge 27 luglio 2005, n. 154, e il cui ordinamento è fissato dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al personale dirigenziale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; difatti, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni *una tantum* destinati al personale del comparto sicurezza, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011, adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74;

l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dispone: "1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze"; ancora, dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, discendono, in capo al direttore dell'istituto penitenziario, funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza per le quali egli si avvale del personale di Polizia penitenziaria, essendone superiore gerarchico; così come analoghe funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza svolge il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria, al quale, ai sensi del decreto legislativo n. 63 del 2006, sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui all'articolo 9, comma 1, e all'art. 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria";

la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nell'esprimere, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole al provvedimento già citato di *spending review* aveva apposto, tra le condizioni, quella che "dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il personale degli uffici centrali di amministrazione della giurisdizione, tenuto conto dell'incidenza che su di essi hanno già avuto i tagli lineari realizzati dal precedente esecutivo; in particolare si ritiene necessario che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, il personale degli uffici del Ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile e il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" (cfr. resoconto sommario n. 333 del 24 luglio 2012 della 2a Commissione permanente del Senato);

il SiDiPe (Sindacato Direttori Penitenziari) - che è l'organizzazione sindacale che raccoglie il maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico ex decreto

legislativo n. 63 del 2006 (del ruolo di istituto penitenziario e di quello di esecuzione penale esterna) ha più volte espresso, tanto al Ministro della giustizia quanto ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, la forte preoccupazione per le disastrose conseguenze per il sistema penitenziario nel caso di applicazione all'Amministrazione penitenziaria della "Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni" prevista dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*spending review*) ed ha rappresentato la necessità che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria sia escluso dalle riduzioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 anche attraverso la piena attuazione dell'ordine del giorno n. 9/5389/53 presentato alla Camera dei deputati e accolto dal Governo nella seduta del 7 agosto 2012;

il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a sua volta, come fu comunicato alle organizzazioni sindacali, con nota GDAP-0276479-2012 del 25 luglio 2012, rappresentò al Ministro della giustizia la preoccupazione per gli effetti perniciosi di eventuali tagli di organico sull'organizzazione dell'amministrazione, in particolare precisando che un'ulteriore riduzione di personale avrebbe rischiato di compromettere la tenuta del sistema penitenziario e sottolineando che l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive avrebbe contribuito a garantire l'ordine e la sicurezza pubblici, in tal senso costituendo il sistema penitenziario nel suo insieme un'articolazione della complessiva struttura di sicurezza dello Stato;

molto presto, per effetto della sola riduzione di unità di personale della carriera dirigenziale penitenziaria del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna conseguente alla collocazione a riposo, senza sostituzioni, di coloro che ne maturano di volta in volta i requisiti, considerando che l'ultima immissione in ruolo di detto personale risale a quindici anni or sono, ossia all'anno 1997, il già assolutamente inadeguato e drammaticamente insufficiente numero di dirigenti penitenziari, complessivamente corrispondente a 392 unità alla data del 31 maggio 2012, come reso noto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria alle organizzazioni sindacali con nota GDAP-0209573-2012 del 31 maggio 2012, determinerà l'impossibilità gestionale delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna;

le riduzioni già previste, ma non ancora attuate, ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, determinerebbero una dotazione organica pari a 343 dirigenti penitenziari, con un esubero di 20 dirigenti penitenziari, cosicché l'applicazione della ulteriore riduzione discendente dai criteri previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comporterebbe un organico di soli 20 dirigenti generali e 274 dirigenti penitenziari (del ruolo di direttore di istituto penitenziario e del ruolo di esecuzione penale esterna);

il Governo sta curando la realizzazione di nuove carceri e di molti nuovi padiglioni detentivi (attraverso il cosiddetto Piano carceri) nonché l'elaborazione di riforme destinate ad aumentare anche il ricorso alle misure alternative, ma, in assenza di dirigenti penitenziari, nel cui ruolo l'ultima immissione risale al lontano 1997 ed in virtù dei pensionamenti che non trovano rimpiazzo, si determinerà l'impossibilità di garantire la copertura delle sedi penitenziarie e l'attuazione delle misure alternative;

il Governo, nella seduta della Camera dei deputati del 7 agosto 2012, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/5389/53 che "impegna il Governo: a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di interpretare l'articolo 2, comma 7, del D.L. 95/2012 nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare la

deroga prevista per le Forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, decreto-legge n. 138/2011) che non ha trovato attuazione", si chiede di sapere:

se il Governo non intenda far fronte alla grave carenza di direttori di istituto penitenziario e di ufficio di esecuzione penale esterna e garantire l'assolvimento dei compiti, delle funzioni e dei ruoli loro propri, atteso che essi sono i primi garanti dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo a loro demandato dall'ordinamento il compito di assicurare l'essenziale equilibrio tra le esigenze di sicurezza (penitenziaria e della collettività) e quelle del trattamento rieducativo delle persone detenute ed in esecuzione penale esterna;

se il Governo - alla luce delle premesse illustrate, in particolare della incontrovertibile appartenenza al comparto sicurezza del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, anche alla stregua del trattamento giuridico ed economico applicato nonché dei compiti, ruoli e funzioni la cui natura è propria di quelli del menzionato comparto - non ritenga di applicare, come sarebbe ovvio e necessario, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006 l'esclusione dalla riduzione delle dotazioni organiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segretaria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
di _____

E, p.c.:

Al Segretario Nazionale del Si.Di.Pe.
Dott. Rosario Tortorella
c/o Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria
Via Vinicio Cortese, n. 2
88100 - CATANZARO

Al Tesoriere del Si.Di.Pe.
Dott. Francesco Dell'Aira
Via dei Campani 8
06049 – SPOLETO

Oggetto: iscrizione al **Si.Di.Pe.**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il _____ a _____ (Sigla Provincia ____), residente in _____, Dirigente Penitenziario di Diritto Pubblico del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in servizio presso _____, autorizza la trattenuta mensile ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 249/1968, a decorrere dal mese di _____, di una quota pari allo 0,75% delle competenze fisse mensili (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, etc.) per contributi sindacale a favore del Si.Di.Pe. – Sindacato Direttivi Penitenziari – mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 15773864 intestato a: Si.Di.Pe.– Sindacato Direttivi Penitenziari.

Letta la sotto riportata informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lg.vo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza il trattamento dei propri dati personali con le modalità e per gli scopi ivi descritti.

Data _____

Firma _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196
(ex art. 10, legge 675/1976)

I dati raccolti in occasione della Sua iscrizione al Si.Di.Pe. saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dallo Statuto del sindacato e per le iniziative promosse dal sindacato stesso, tanto con modalità informatiche ed automatizzate quanto cartacee e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione alcuna, al di fuori degli scopi e iniziative del sindacato.

Potrà in ogni momento esercitare senza alcun onere i diritti previsti dal D. Lg.vo n. 196/2003 tra i quali quello di aggiornamento e rettifica dati ed accesso. Il conferimento dei dati è essenziale ai fini dell'iscrizione al Si.Di.Pe.. Titolare dei dati è il Si.Di.Pe. presso la Segreteria Nazionale.

Segretario Nazionale
presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria
Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -
e-mail: sidipe.seq.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seq.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583